

Con la circolare n. 71 del **2 aprile 2003**, l'INPS illustra la natura, le caratteristiche e, più in particolare, le modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua previsti per i settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato dall'art. 118, L. n. 388/2000 così come novellato dall'art. 48, L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Testo del documento

INPS circolare 2 aprile 2003, n. 71

Sommario: Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai sensi della legge n. 388/2000.

Premessa

L'art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo novellato dall'articolo 48 della legge finanziaria per l'anno 2003 (allegato 1), prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, possano essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

1. Ambito e contenuto della norma

L'intervento legislativo si inserisce tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori.

La norma recepisce e completa quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e nella legge n. 196/1997 (1) che ha avviato la riforma del sistema formativo.

Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

La legge demanda all'Istituto il compito di disciplinare le modalità di adesione, la riscossione della relativa contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai datori di lavoro.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità (2).

Con la presente circolare si illustrano le modalità di adesione ai Fondi.

2. Istituzione e attivazione dei Fondi

I Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme alternative previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 118, e cioè:

- come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 cod. civ.,

ovvero

- come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è previsto che i Fondi possono essere istituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione all'interno dei Fondi nazionali.

La composizione degli organi di tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.

L'attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti dalla norma.

Anche l'attività di vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi sono demandati al medesimo dicastero il quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento.

Alla data odierna sono istituiti ed autorizzati i seguenti Fondi:

	<i>Natura</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Autorizzazione</i>	
	Associazione	FONDO ARTIGIANATO	D.M. 31 ottobre 2001	

		FORMAZIONE		
	Associazione	FONCOOP	D.M. 10 maggio 2002	
	Associazione	FOR. TE	D.M. 31 ottobre 2002	
	Associazione	FONDIMPRESA	D.M. 28 novembre 2002	
	Associazione	FONDO PMI - CONFAPI	D.M. 21 gennaio 2003	
	Associazione	FON.TER	D.M. 24 febbraio 2003	
	Associazione	FONDIRIGENTI	D.M. 6 marzo 2003	
	Associazione	FON.DIR	D.M. 6 marzo 2003	

3. Settori e articolazione territoriale

I Fondi, come anticipato in premessa, possono essere costituiti per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato.

Gli accordi interconfederali stipulati dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di Fondi anche per settori diversi.

E' possibile, ove prevista tra le parti, anche un'articolazione regionale o territoriale.

Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

I Fondi già costituiti ed autorizzati si rivolgono ai seguenti settori:

	<i>Fondi</i>	<i>Settori interessati</i>	
	FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane.	
	FONCOOP	Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative.	

FOR. TE	Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti.	
FONDIMPRESA	Fondo per i lavoratori delle imprese industriali.	
FONDO PMI CONFAPI	Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali.	
FON.TER	Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione-servizi.	
FONDIRIGENTI	Fondo per i dirigenti industriali.	
FON.DIR	Fondo per i dirigenti del terziario.	

4. Finalità

I Fondi possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani.

Progetti ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate perchè possano tenerne conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

5. Finanziamento

Per favorire l'avvio dei Fondi, la legge prevede una fase transitoria durante la quale è previsto l'utilizzo di una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, al fondo di rotazione.

Un terzo di dette risorse affluiranno ai Fondi regolarmente attivati secondo le seguenti quote:

- 30% per il 2002;
- 50% per il 2003.

Dall'anno 2004, i Fondi saranno finanziati attraverso il gettito contributivo di cui al precedente punto 1, loro destinato dalle aziende che facoltativamente vi aderiranno.

6. Meccanismi di adesione dei datori di lavoro ai Fondi

Come in precedenza sottolineato, l'obbligo contributivo è subordinato all'adesione dell'azienda ad uno dei Fondi disciplinati dalla legge.

Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale. L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.

Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi.

L'adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

7. Modalità di adesione e revoca

La nuova formulazione della norma fissa nel 30 giugno 2003 il termine per esprimere la prima adesione ai Fondi; successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La legge demanda all'Istituto il compito di disciplinare le relative modalità.

Per semplificare ed uniformare il complesso degli adempimenti connessi all'applicazione della norma, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato concordato con le parti interessate che l'atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca siano espresse e comunicate dall'azienda direttamente all'INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2.

Al tal fine sono stati istituiti i seguenti codici di nuova istituzione:

	<i>Fondi</i>	<i>Codice di adesione</i>	<i>Codice di revoca</i>	
	FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	FART	REVO	
	FON.COOP	FCOP	REVO	

	FOR. TE	FITE	REVO	
	FONDIMPRESA	FIMA	REVO	
	FONDO PMI CONFAPI	FAPI	REVO	
	FON.TER	FTUS	REVO	
	FONDIRIGENTI	FDIR	REVO	
	FON.DIR	FODI	REVO	

Per comunicare adesioni o revoche, dovranno essere osservate le modalità che seguono.

7.1. Comunicazione di adesione

I datori di lavoro interessati indicheranno, in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, il fondo al quale hanno aderito.

L'indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura "adesione fondo" e dal codice relativo al fondo prescelto; nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".

Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da "gennaio 2004", la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi "aprile, maggio e giugno 2003".

Le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il mese di "giugno 2004", produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.

7.2. Comunicazione di revoca

Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni (3).

La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura "revoca adesione" e dal previsto codice "REVO". Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.

Le comunicazioni di adesione o revoca effettuate dai datori di lavoro saranno registrate in un apposito archivio che sarà messo a disposizione delle Sedi per le conseguenti attività gestionali nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Modalità operative

Con successiva circolare saranno illustrate le procedure operative per l'attribuzione ai Fondi della contribuzione di rispettiva pertinenza.

(1) Previsione contenuta nell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(2) Articolo 118, c. 5 della legge n. 388/2000.

(3) Le revoche intervenute entro il 30 giugno 2004 produrranno effetti da gennaio 2005 e così via.

Allegato 1

Art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(Omissis)